



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/35 DEL 23.3.2016

Oggetto: Organo di revisione legale dei conti degli enti locali. Criteri per la redazione nell'elenco e disciplina transitoria. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l'art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali e disciplina il nuovo sistema di nomina attraverso l'estrazione pubblica.

In particolare, il comma 2 dell'art. 36 sopra citato prescrive che l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e il successivo comma 3 dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco medesimo, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. La predetta norma prevede altresì che con la stessa deliberazione la Giunta regionale indichi le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.

L'Assessore, al fine di dare attuazione alla disposizione legislativa su riportata e procedere alla redazione dell'elenco dei revisori dei conti, illustra i criteri indicati nell'allegato alla presente deliberazione.

Al riguardo evidenzia che:

- 1) i Comuni sono stati raggruppati per fasce di popolazione;
- 2) per poter essere inseriti nell'elenco è necessario che i richiedenti siano in possesso di una anzianità di iscrizione minima nel Registro dei revisori legali e di specifica qualificazione professionale;
- 3) sono stati individuati gli organi abilitati a fornire la rosa dei nomi di cui all'art. 36, comma 8, della legge regionale su richiamata e le relative modalità di estrazione;



- 4) sono state individuate le modalità per assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi dell'art. 36, comma 11, della stessa legge regionale n. 2 del 2016.

L'Assessore soggiunge che, analogamente a quanto stabilito a livello statale, come esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 7 FL del 5 aprile 2012, fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall'art. 36 in argomento, mediante l'approvazione da parte dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica del relativo elenco, si applicano le norme attualmente in vigore per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli n. 2, n. 3, comma 1, n. 4, comma 1, n. 5, comma 1, e n. 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come richiamati dall'art. 235 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'Assessore propone, altresì, di demandare alla Direzione generale degli Enti locali e finanze gli adempimenti riguardanti la redazione dell'elenco dei revisori dei conti e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, relativamente alla redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, i criteri indicati nella scheda allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2016, mediante l'approvazione da parte dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica del relativo elenco, si applicano le norme attualmente in vigore per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli n. 2, n. 3, comma 1, n. 4, comma 1, n. 5, comma 1, e n. 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come richiamati dall'art. 235 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono fatte salve le nomine dei revisori dei conti effettuate dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2016 alla data odierna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/35
DEL 23.3.2016

- di demandare alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze gli adempimenti riguardanti la redazione dell'elenco dei revisori dei conti e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru